

Codice DB1406

D.D. 17 settembre 2013, n. 2132

R.D. 523/1904. Domanda del 06/08/2013 integrata l'11/09/2013, del Comune di Trofarello intesa ad ottenere la variante, parz. in sanatoria, all'autorizzazione idraulica n.23/2012 (rilasciata con D.D. n.1104 del 07/05/2012) per l'esecuzione dei lavori denominati "Interventi di messa in sicurezza del rio Sauglio a monte del ponte di via Ley e a valle del ponte tra via San Rocco e via Umberto I, in Comune di Trofarello".

In data 06/08/2013 il Comune di Trofarello ha presentato istanza per ottenere una variante, parzialmente in sanatoria, all'autorizzazione idraulica n. 23/2012, rilasciata da questo Settore con Determinazione Dirigenziale n. 1104 del 07/05/2012.

In data 03/09/2013 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi, in seguito al quale il Comune di Trofarello ha integrato gli atti progettuali con nota prot. n. 8939 del 11/09/2013.

L'autorizzazione idraulica n. 23/2012 riguardava la realizzazione di interventi di messa in sicurezza in due tratti del rio Sauglio in corrispondenza del ponte di via Ley ed a monte del ponte tra via Umberto I° e via San Rocco.

La variante richiesta consiste nella realizzazione di:

- consolidamento delle fondazioni delle spalle del ponte con una sottofondazione in c.a. spinta fino alla profondità di m 1,00 rispetto alle quote di fondo alveo più depresse;
- nel medesimo consolidamento anche a monte del ponte sia in destra che in sinistra orografica per una lunghezza di circa m 5,00. Intervento da autorizzare in sanatoria poiché riscontrato già eseguito in occasione del sopralluogo del 03/09/2013; L'autorizzazione idraulica originaria, prevedeva esclusivamente il consolidamento in sponda sinistra con micropali;
- platea in massi di cava cementati sul fondo alveo, sotto il ponte, di spessore m 1,00 per una lunghezza di circa m 7,00;
- tratto di scogliera in massi di cava in sponda sinistra del rio Sauglio lungo via Umberto I per una lunghezza di circa m 6,00.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Pierluigi Cristiglio, in base ai quali è prevista la realizzazione/il mantenimento delle opere di che trattasi.

La perizia di variante è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 01/08/2013.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione/il mantenimento delle opere descritte è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Trofarello ad eseguire/mantenere le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. Il piano di posa delle sottofondazioni dei muri, della platea in massi di cava e della fondazione della scogliera dovrà essere posto ad una quota inferiore di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti;
4. il tratto di scogliera dovrà essere risvoltato a 45° per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsato nelle sponde esistenti, ed il paramento esterno dovrà essere tale da evitare il restringimento delle sezioni di deflusso del rio Sauglio;
5. i massi costituenti la scogliera ed il rivestimento di fondo alveo dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
7. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la

zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto richiedente dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole